



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Scorrimento delle graduatorie idonei nei concorsi pubblici.
Turn over delle Forze di Polizia – Expo 2015.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP

= R O M A =

Rif. Prot. n. 09.SG/14

del 21 gennaio 2014

Con riferimento alla nota sopradistinta concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che l'assunzione di personale nella Polizia di Stato avviene ai sensi dell'art. 66 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che al comma 9 bis prevede che *“per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012 - 2 014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016”*.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) all'art.1, comma 464, prevede che *“al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo I, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva*

MMG/FR

OT.672.647.2014.3+ (scorrimento delle graduatorie)

Siap



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Colpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

Come noto, il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia è disciplinato dall'art. 2.199 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), il quale stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 *"... i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della Difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale....."*

11 comma 4 del sopracitato articolo prevede due distinte modalità di reclutamento e stabilisce che:

- a) il 55% dei candidati è nominato allievo agente della Polizia di Stato ed ammesso direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno (VFP1);
- b) il 45% dei candidati è nominato allievo agente della Polizia di Stato ed ammesso alla frequenza del prescritto corso di formazione, dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4);

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 30 ottobre 2013, n. 125, all'art. 4, comma 3, prevede che *"... l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:*

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”.

Tuttavia è stato rappresentato che la regola generale dello scorrimento, prevista dal suddetto articolo 35 è riferibile al reclutamento di personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato a norma delle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del Codice Civile.

Ne consegue che per l'assunzione di allievi agenti trova applicazione la disciplina speciale di cui all'articolo 2.199 del Codice dell'Ordinamento Militare, che di fatto impone una precisa cadenza periodica del concorso, collegata alla necessità di alimentare lo strumento militare, implicando necessariamente il dovere primario dell'amministrazione di bandire nuove procedure selettive.

L'istituto dello scorrimento delle graduatorie, seppur previsto dalle norme generali, risulterebbe in evidente contrasto sia con l'obbligo di bandire annualmente nuovi concorsi sia con il meccanismo della ripartizione percentuale di cui sopra.

Peraltro, lo scorrimento delle graduatorie comporterebbe effetti iniqui nei confronti dei candidati al medesimo concorso. Infatti, il primo degli idonei risulta preceduto da un contingente di vincitori che, anziché essere stati immessi direttamente nei ruoli della Polizia di Stato, è stato avviato alla Difesa per lo svolgimento di un periodo di ferma quadriennale.

Questi ultimi, appartenenti alla cosiddetta “seconda aliquota”, per espressa previsione di legge non possono essere immessi nei ruoli della Polizia di Stato prima del completamento del servizio volontario quadriennale presso la Difesa.

E' stato riferito che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza numero 100/2014 del 14 gennaio 2014, ha respinto il ricorso collettivo proposto da candidati non vincitori del concorso a 2.800 posti per allievo agente della Polizia di Stato indetto con D.M. 24 novembre 2011, ritenendo infondata la pretesa dei ricorrenti circa l'obbligo di scorrimento della graduatoria. Come precisato dall'alto consesso, il sistema normativo vigente prevede la programmazione delle assunzioni con “*un sistema di programmazione quinquennale che determina l'assorbimento di determinate quote di*





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

volontari in ferma per ciascun anno anche realizzando una forma di equilibrio nella distribuzione dei posti disponibili tra i contingenti annuali di militari..."

Peraltro, le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre la speciale disciplina di cui all'articolo 2.199, risiedono nella necessità di garantire un sufficiente numero di militari volontari poiché, fino al 2020, rimane sospeso lo strumento della leva obbligatoria.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'ipotesi di immissione immediata dei volontari ancora prima del completamento dei prescritti 4 anni. Infatti, come detto, lo scopo della permanenza dei volontari nelle forze armate è quello di garantire adeguata alimentazione dello strumento militare.

Peraltro, i medesimi, per espresso dettato normativo, non possono essere immessi nei ruoli della Polizia di Stato, se non dopo aver interamente completato il prescritto servizio quadriennale nelle forze armate.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi